



**Nn. 2173, 2563, 3135, 3229, 3244, 3287, 3288, 3348, 3384 e 3413-A**

*Relazione orale*  
*Relatori RUTELLI e VIESPOLI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**Comunicato alla Presidenza il 14 novembre 2012**

PER I

## **DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione (n. 2173)

**d'iniziativa del senatore CUTRUFO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2010**

Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali (n. 2563)

**d'iniziativa della senatrice SBARBATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2011**

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente (3135)

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CHIAROMONTE, DEL PENNINO e RAMPONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2012**

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali (n. 3229)

**d'iniziativa del senatore LAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2012

Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione (n. 3244)

**d'iniziativa del senatore D'ALÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2012

Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (n. 3287)

**d'iniziativa dei senatori SAIA, MENARDI, VIESPOLI e FLERES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2012

Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (n. 3288)

**d'iniziativa dei senatori SAIA, MENARDI, VIESPOLI, FLERES, PALMIZIO, PISCITELLI e CARRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2012

Istituzione di un'Assemblea Costituente (n. 3348)

**d'iniziativa dei senatori PERA, CARUSO, COMPAGNA, LAURO, PASTORE, POLI BORTONE, RAMPONI, VALENTINO, VIESPOLI, BALDASSARRI, DEL PENNINO e TEDESCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2012

Istituzione di un'Assemblea Costituente (n. 3384)

**d'iniziativa dei senatori FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA e VILLARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2012

Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione (n. 3413)

**d'iniziativa dei senatori RUTELLI, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DE ANGELIS, Cristina DE LUCA, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2012

**INDICE**

## Disegni di legge costituzionale:

- testo proposto dalla Commissione .....	<i>Pag</i>	5
- n. 2173, d'iniziativa del senatore Cutrufo .....	»	10
- n. 2563, d'iniziativa della senatrice Sbarbati .....	»	12
- n. 3135, d'iniziativa dei senatori Compagna ed altri .	»	14
- n. 3229, d'iniziativa del senatore Lauro .....	»	15
- n. 3244, d'iniziativa del senatore D'Alì .....	»	17
- n. 3287, d'iniziativa dei senatori Saia ed altri .....	»	20
- n. 3288, d'iniziativa dei senatori Saia ed altri .....	»	24
- n. 3348, d'iniziativa dei senatori Pera ed altri .....	»	26
- n. 3384, d'iniziativa dei senatori Fleres ed altri .....	»	29
- n. 3413, d'iniziativa dei senatori Rutelli ed altri ....	»	31

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—**Istituzione di una Commissione per la revisione dell'ordinamento della Repubblica**

## Art. 1.

*(Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione)*

1. È istituita una Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, composta da novanta membri, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto eguale, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati. Ogni lista è formata, a pena di inammissibilità, in modo che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.

## Art. 2.

*(Elezione della Commissione)*

1. Con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono indetti, per lo stesso giorno, l'elezione della Commissione nonché il *referendum* popolare di indirizzo sulla forma di governo di cui all'articolo 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato un seggio a ogni regione e provincia autonoma; i rimanenti seggi sono ripartiti tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione residente,

quale risulta dall'ultimo censimento generale.

3. I seggi sono ripartiti su base nazionale fra le liste di candidati, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applicano in quanto compatibili le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I candidati di ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione.

#### Art. 3.

*(Referendum di indirizzo sulla forma di governo)*

1. Il *referendum* popolare di indirizzo sulla forma di governo, di cui all'articolo 2, comma 1, ha per oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che, in sede di revisione costituzionale della forma di governo parlamentare, si debba preferire la forma di governo del Primo Ministro (soluzione A) ovvero la forma di governo semi-presidenziale (soluzione B)?». Sulla scheda per il *referendum* sono riportate le specificazioni di cui all'allegato 1.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, sono elettori per la Camera dei deputati. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo I della legge 30 giugno 1970, n. 352, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

*(Membri della Commissione)*

1. Tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età

possono essere eletti membri della Commissione.

2. La Commissione giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

3. Ai membri della Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.

#### Art. 5.

##### *(Funzionamento della Commissione)*

1. La prima seduta della Commissione ha luogo entro trenta giorni dalla data della sua elezione.

2. La Commissione adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza. Le sedute sono pubbliche.

3. Le risorse e il personale occorrenti per il funzionamento della Commissione sono messi a disposizione in parti uguali dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

4. La Commissione rimane in carica dodici mesi, decorrenti dalla data della prima seduta. Può essere prorogata una sola volta con deliberazione adottata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

#### Art. 6.

##### *(Procedimento legislativo)*

1. Sono esaminati dalla Commissione i disegni di legge di revisione costituzionale concernenti la Parte II della Costituzione presentati a norma della Costituzione e quelli presentati dai membri della stessa Commissione.

2. Il disegno di legge costituzionale approvato dalla Commissione articolo per articolo è sottoposto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il solo voto finale

e approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## ALLEGATO 1

*(Articolo 3, comma 1)*

*Soluzione A:* «L'opzione per la forma di governo del Primo Ministro implica le seguenti modifiche costituzionali. Il rapporto fiduciario è tra Primo Ministro e Camere. Il Primo Ministro può proporre al Presidente della Repubblica oltre alla nomina anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con una mozione costruttiva che deve contenere l'indicazione del successore; può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia e, qualora la richiesta sia respinta, può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere che è comunque escluso se il Parlamento, entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento, indica un successore».

*Soluzione B:* «L'opzione per la forma di governo semi-presidenziale implica le seguenti modifiche costituzionali. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta ovvero a maggioranza in un eventuale secondo turno di ballottaggio. Può essere rieletto una sola volta. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Sono suoi poteri propri, quindi non sottoposti a controfirma ministeriale, la nomina del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, il rinvio alle Camere e la promulgazione delle leggi e l'invio di messaggi alle Camere. Presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo Ministro; su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca i ministri».

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 2173**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUTRUFO

---

Art. 1.

*(Poteri dell'Assemblea costituente)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è eletta una Assemblea costituente, di seguito denominata «Assemblea», con il compito di procedere alla revisione della parte II della Costituzione, con i poteri e i limiti indicati nel presente articolo.

2. L'Assemblea, in deroga alla procedura di revisione prevista all'articolo 138 della Costituzione, esamina ed approva disegni di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione, con esclusione dell'articolo 139 e delle disposizioni transitorie e finali.

3. È precluso all'Assemblea l'esame di disegni di legge costituzionale di revisione della parte I della Costituzione.

4. Per l'intera durata dei lavori dell'Assemblea rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione.

5. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica continuano ad esercitare le funzioni ed i poteri loro conferiti dalla Costituzione.

Art. 2.

*(Composizione ed elezione dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea è composta da centocinquanta componenti elettivi, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero, prevista dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001,

n. 1 e da quelli di diritto e a vita indicati al comma 7 del presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi è effettuata con metodo proporzionale su base regionale, tra liste concorrenti, con l'indicazione di una singola preferenza. Per i componenti eletti nella circoscrizione Estero si applica la legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita in proporzione alla popolazione residente sulla base dell'ultimo censimento generale. Ad ogni regione è comunque assicurata l'elezione di almeno un rappresentante.

4. Possono essere eletti all'Assemblea i cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, ed abbiano il godimento del diritto di elettorato attivo e passivo. Gli stessi requisiti, ad eccezione della residenza, valgono per i cittadini italiani all'estero.

5. La carica di componente dell'Assemblea è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, del Governo, di Commissione dell'Unione europea e di assessore in qualunque ente locale, nonché con ogni altra carica elettiva della Repubblica italiana ovvero di organismi internazionali.

6. Ai componenti dell'Assemblea è erogata un'indennità di carica pari a quella stabilita dalla legge per i membri del Parlamento italiano comprese le agevolazioni di viaggio. Ad essi si applicano altresì le immunità previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.

7. Sono componenti di diritto dell'Assemblea i senatori di diritto e a vita.

8. Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi, gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato della Repubblica.

9. L'Assemblea, finché non proceda all'approvazione del proprio regolamento interno, applica il regolamento della Camera dei deputati.

## Art. 3.

*(Durata dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi e può essere prorogata una sola volta per la durata di un anno. La proroga è richiesta con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con la stessa maggioranza.

2. L'Assemblea cessa dalle sue funzioni con l'approvazione del disegno di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione di cui all'articolo 1. L'Assemblea è sciolta, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma 1, del disegno di legge costituzionale di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

*(Approvazione della riforma costituzionale)*

1. Il disegno di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, è sottoposto al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, per la sola votazione finale dopo che l'Assemblea lo abbia approvato nei singoli articoli con sole dichiarazioni di voto.

2. Il Parlamento in seduta comune decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La legge costituzionale di revisione della Costituzione è sottoposta a *referendum* popolare se non è stata approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

## Art. 5.

*(Modalità di funzionamento dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea fruisce di locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati comandano il personale necessario all'espletamento delle diverse mansioni ciascuno nella misura del 50 per cento. Le spese per il personale di cui al secondo periodo restano a carico dei bilanci delle rispettive Camere di appartenenza ed è esclusa la corresponsione di compensi o indennità aggiuntivi. Il Segretario generale dell'Assemblea è nominato su deliberazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra i funzionari comandati che abbiano almeno venti anni di anzianità di ruolo.

2. Le Camere provvedono a erogare le indennità ai componenti dell'Assemblea spettanti ai sensi del comma 6 dell'articolo 2. Le spese di cui al primo periodo del presente comma e del primo periodo del comma 1 del presente articolo sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 2563**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE SBARBATI

---

Art. 1.

*(Istituzione di una Commissione costituente)*

1. In deroga al disposto degli articoli 72 e 138 della Costituzione, è istituita una Commissione costituente per le riforme istituzionali, incaricata di definire le riforme istituzionali relative alla parte seconda della Costituzione nonché il relativo coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere e la forma di governo e la forma di Stato prescelta.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione costituente i progetti di legge prodotti dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, nonché i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione costituente di cui all'articolo 1 è composta di ottanta membri.

2. I membri possono essere prescelti tra esperti nelle materie istituzionali anche al di fuori del Parlamento, e fra i senatori a vita.

3. Quaranta membri della Commissione costituente sono nominati dal Presidente della Camera dei deputati e quaranta membri

dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari.

4. I gruppi parlamentari hanno facoltà di designazione in proporzione ai voti validi ottenuti dalle rispettive liste o gruppi di candidati nelle elezioni per la XVI legislatura, purché tali liste o gruppi di candidati siano stati ammessi alla ripartizione dei seggi secondo le norme vigenti.

5. La Commissione costituente elegge un Presidente, anche fuori dal suo seno. Qualora il Presidente sia già componente della Commissione costituente, questi è surrogato. La Commissione costituente elegge altresì tra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che insieme coi Presidente formano l'ufficio di presidenza.

6. La Commissione costituente ha sede presso la Camera dei deputati.

Art. 3.

*(Membri non parlamentari)*

1. Ai membri non parlamentari della Commissione costituente sono attribuite, per tutta la durata della fase costituente, le immunità riconosciute dalla Costituzione per i parlamentari.

2. La qualità di membro non parlamentare della Commissione costituente è incompatibile con qualsiasi altro mandato elettivo.

3. Durante l'esercizio della funzione costituente, i membri non parlamentari che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

4. Il trattamento economico dei membri non parlamentari della Commissione costituente è pari a quello dei membri della Camera dei deputati, ivi comprese le indennità accessorie.

## Art. 4.

*(Regolamento interno)*

1. La Commissione costituente adotta, in quanto compatibile, il regolamento della Camera dei deputati.

## Art. 5.

*(Spese di funzionamento)*

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione costituente si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

## Art. 6.

*(Prima seduta)*

1. La Commissione costituente si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

## Art. 7.

*(Procedimento straordinario di revisione costituzionale)*

1. La Commissione costituente presenta al Presidente della Repubblica le sue proposte, redatte in forma di uno o più schemi organici di revisione costituzionale, accompagnati da una o più relazioni, entro un anno dalla data della prima seduta.

2. Il Presidente della Repubblica trasmette le proposte della Commissione costituente al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

3. Per ciascuna proposta di revisione costituzionale, la Commissione costituente nomina un relatore per il Senato della Repubblica, scelto fra i senatori suoi componenti, e un relatore per la Camera dei deputati, scelto fra i deputati suoi componenti.

4. Entro tre mesi dalla data di ricevimento, le due Camere esprimono un parere motivato in ordine alle proposte di revisione costituzionale, di cui al comma 1, formulando in ordine ad esse raccomandazioni nella forma e con la procedura previste per l'approvazione degli emendamenti.

5. La Commissione costituente, esaminato il parere motivato delle due Camere, con le eventuali raccomandazioni, approva, entro due mesi, una o più proposte di revisione della Costituzione.

## Art. 8.

*(Referendum popolare)*

1. Il Presidente della Repubblica, sentita la Corte costituzionale, sottopone a *referendum* popolare, entro i due mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione costituente, la proposta di revisione costituzionale che abbia ottenuto i due terzi dei voti favorevoli dei componenti della Commissione costituente.

2. Qualora nessuna proposta di revisione costituzionale abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 1, sono sottoposte a *referendum* popolare, in forma di quesito alternativo, le due proposte che abbiano ottenuto i maggiori consensi, purché superiori ad un quarto dei membri.

3. La proposta sottoposta a *referendum* è promulgata se è approvata dalla maggioranza dei voti validi, e se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3135**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMPAGNA ED ALTRI

---

Art.1

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La revisione della Costituzione può inoltre avvenire mediante l'elezione di un'Assemblea costituente con sistema proporzionale e su base regionale. La deliberazione di istituire l'Assemblea costituente è assunta con legge costituzionale».

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3229**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LAURO

**Art. 1.**

1. In coincidenza con il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a conclusione della XVI legislatura, è eletta un'Assemblea costituente che procede ad una revisione della Costituzione ed alla riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali.

2. È di competenza dell'Assemblea costituente anche la legislazione in materia elettorale.

3. Per la durata dell'Assemblea costituente, rimane comunque sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione. Il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, ad eccezione della legislazione costituzionale, istituzionale ed elettorale.

**Art. 2.**

1. L'Assemblea costituente è composta da duecento membri, eletti in base alla legislazione vigente per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabile, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. Ai fini dell'elezione dell'Assemblea costituente, ciascuna provincia corrisponde ad uno o più collegi uninominali. La ripartizione delle province più popolose in più collegi è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i consigli delle regioni interessate; nella ripartizione, si tiene conto dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, e si assi-

cura alle singole regioni una rappresentanza proporzionale alla rispettiva popolazione.

3. La ripartizione dei seggi ha luogo, su base nazionale, col sistema proporzionale. A tale fine l'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati, che si siano presentati con il medesimo contrassegno;

b) individua i gruppi che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

c) procede al riparto dei seggi fra i gruppi di candidati. A tal fine divide per 120 il totale delle cifre elettorali nazionali di cui alla lettera b), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per tale quoziente; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) proclama, quindi, eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati, i candidati che abbiano ottenuto, nei rispettivi collegi, la cifra individuale più alta, intendendosi per cifra individuale la percentuale dei voti validi espressi.

**Art. 3.**

1. L'Assemblea costituente rimane in carica due anni; qualora alla scadenza del biennio non abbia ultimato la revisione e la riforma di cui all'articolo 1, comma 1, può deliberare la propria proroga per non più di sei mesi.

Art. 4.

1. La carica di membro dell'Assemblea costituente non è compatibile con quella di membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

2. I membri dell'Assemblea costituente percepiscono un trattamento economico pari a quello dei deputati.

3. L'Assemblea costituente si avvale della collaborazione di personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che viene, allo scopo, collocato fuori ruolo e retribuito dall'amministrazione di appartenenza. L'Assemblea costituente può altresì, in caso di necessità, avvalersi di esperti, nonché di altro personale assunto con contratto a termine e da essa retribuito.



**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3244**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE D'ALÌ

---

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento.»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla parola: «duecentovantaquattro».

c) al quarto comma, le parole «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente «trecento».

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di cento-cinquanta.»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».

c) al quarto comma, le parole «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

Art. 2.

1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata «Assemblea», con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, aree metropolitane, province e comuni.

Art. 3.

1. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

## Art. 5.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione dei seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

## Art. 6.

1. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessi di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica.

5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

## Art. 7.

1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese,

salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 8.

1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Partecipano al *referendum* i cittadini elettori per la Camera dei deputati.

3. Qualora sia richiesto il *referendum* ai sensi del comma 2, è promulgato il testo sottoposto a *referendum* che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il *referendum* è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 10.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data.

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3287**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAIA ED ALTRI

---

CAPO I

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Art. 1.

1. È istituita l'Assemblea Costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e a rendere efficienti le istituzioni. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della parte prima della Costituzione, salve le specifiche disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

2. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.

3. L'Assemblea Costituente può apportare modifiche alle seguenti disposizioni di cui ai principi fondamentali della Costituzione:

*a)* articolo 9, al fine di introdurre la previsione della tutela dell'ambiente;

*b)* articolo 11, al fine di introdurre la previsione dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

4. L'Assemblea Costituente può apportare modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

*a)* articolo 13, al fine di introdurre la previsione della tutela dei dati personali;

*b)* articolo 41, al fine di introdurre la previsione della tutela della libertà di concorrenza e della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Art. 3.

1. L'Assemblea Costituente è composta da novanta membri, eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati, di cui due eletti nella circoscrizione estero.

2. Sono eleggibili all'Assemblea Costituente tutti i cittadini eleggibili alla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. Per l'elezione dell'Assemblea Costituente sono costituite le seguenti circoscrizioni elettorali, con i relativi capoluoghi:

*a)* I circoscrizione: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; capoluogo Milano;

*b)* II circoscrizione: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; capoluogo Venezia;

*c)* III circoscrizione: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; capoluogo Roma;

*d)* IV circoscrizione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; capoluogo Napoli;

*e)* V circoscrizione: Sicilia, Sardegna; capoluogo Palermo;

*f)* VI circoscrizione: estero.

2. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente, come risultante dall'ultimo censimento generale.

3. Le elezioni si svolgono con voto attribuito a liste di candidati concorrenti, senza espressione di preferenza e con proclamazione dei candidati eletti in base all'ordine di presentazione nella rispettiva lista.

4. Ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai due terzi né superiore al numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione.

5. Nella composizione delle liste, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento e nella successione interna alla lista non possono essere presentati due candidati consecutivi del medesimo genere.

6. La presentazione delle liste in ogni circoscrizione deve essere sottoscritta da almeno 3.000 e da non più di 4.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione.

7. Per le modalità di raccolta delle firme e di presentazione delle liste, nonché per gli obblighi e gli adempimenti dei candidati, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

8. Ogni lista, all'atto della presentazione, deposita il proprio programma di riforma costituzionale.

9. I seggi sono attribuiti su base circoscrizionale con metodo proporzionale, dividendo il totale dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, fino al numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione. I seggi sono assegnati in base ai risultati in ordine decrescente.

#### Art. 5.

1. La carica di membro dell'Assemblea Costituente è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare europeo;

c) presidente di regione, consigliere o assessore regionale;

d) parlamentare nazionale.

2. Si applicano ai membri dell'Assemblea Costituente le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

3. Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto all'Assemblea Costituente deve dichiarare, entro trenta giorni, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. L'Assemblea Costituente giudica sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause sopraggiunte di incompatibilità.

#### Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale, relativamente al sistema elettorale, alle procedure elettorali e alla disciplina delle campagne elettorali si applicano le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in quanto compatibili.

#### Art. 7.

1. Le elezioni per l'Assemblea Costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in concomitanza con le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il qua-

rantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. I sindaci danno notizia, con appositi avvisi, della convocazione dei comizi.

#### Art. 8.

1. L'Assemblea Costituente tiene la sua prima seduta in Torino, nella sala della Camera dei deputati di Palazzo Carignano, il ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

2 Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, provvede alla elezione del presidente, di due vicepresidenti e di quattro segretari, secondo quanto previsto dal regolamento del Senato della Repubblica.

3 L'Assemblea delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4 Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.

5 L'Assemblea, per l'organizzazione dei propri lavori, si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 9.

1. Il regolamento dell'Assemblea Costituente può prevedere l'istituzione di Commissioni permanenti con funzioni referenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi costituiti nell'Assemblea stessa.

#### Art. 10.

1. Le proposte di legge costituzionale presentate ai sensi dell'articolo 71 della Costitu-

zione sono trasmesse all'Assemblea Costituente.

#### Art. 11.

1. L'Assemblea Costituente approva il disegno di legge costituzionale di revisione dell'ordinamento della Repubblica entro dodici mesi dalla data della sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### Art. 12.

1. Il disegno di legge costituzionale approvato dall'Assemblea Costituente è sottoposto a *referendum* popolare entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2 Il disegno di legge costituzionale di cui al comma 1 è promulgato se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

#### Art. 13.

1. L'Assemblea Costituente è sciolta di diritto ventiquattro mesi dopo la data della sua prima seduta e comunque successivamente alla data di entrata in vigore delle leggi recanti la disciplina del procedimento elettorale, di cui all'articolo 14, comma 2.

2. I componenti dell'Assemblea Costituente sono ineleggibili a tutte le cariche né possono ricoprire alcuno degli incarichi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di due anni successivi allo scioglimento dell'Assemblea.

#### Art. 14.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea Costituente il Parla-

mento non procede all'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale o in materia costituzionale, né dei disegni di legge in materia di disciplina del procedimento elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

2. Qualora il disegno di legge costituzionale sia promulgato, a seguito del *referendum* ai sensi dell'articolo 12, comma 2, l'Assemblea Costituente, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, per il suo scioglimento, adotta con leggi aventi valore di legge ordinaria le disposizioni recanti la disciplina del procedimento elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, al fine di adeguare la disciplina medesima alle modifiche introdotte nell'ordinamento della Repubblica a seguito del *referendum*.

#### Art. 15.

1. Successivamente all'approvazione delle leggi recanti la disciplina del procedimento elettorale, di cui all'articolo 14, comma 2, le Camere sono sciolte e si procede all'elezioni delle nuove Camere secondo quanto previsto a seguito del procedimento di revisione costituzionale di cui al presente capo.

#### CAPO II

#### MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 16.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentotantatre, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentosettantacinque».

#### Art. 17.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrentasei, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

#### Art. 18.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3288**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAIA ED ALTRI

---

CAPO I

ASSEMBLEA PER LA REVISIONE  
DELLA PARTE SECONDA E DI ALTRE  
DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda della Costituzione, nonché dei principi fondamentali e delle disposizioni della parte prima della Costituzione, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale.

Art. 2.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e a rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della parte prima della Costituzione, salve le specifiche disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel procedimento di revisione costituzionale di cui al comma 1 possono essere apportate modifiche alle seguenti disposizioni di cui ai principi fondamentali della Costituzione:

a) articolo 9, al fine di introdurre la previsione della tutela dell'ambiente;

b) articolo 11, al fine di introdurre la previsione dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Nel procedimento di revisione costituzionale di cui al comma 1 possono essere apportate modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

a) articolo 13, al fine di introdurre la previsione della tutela dei dati personali;

b) articolo 41, al fine di introdurre la previsione della tutela della libertà di concorrenza e della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

4. La forma di Stato repubblicana non può essere sottoposta a revisione costituzionale.

Art. 3.

1. I disegni di legge costituzionale che abbiano ad oggetto le materie comprese nel procedimento di revisione costituzionale di cui al presente capo, presentati alla Camera dei deputati nel periodo di dodici mesi di cui all'articolo 4, sono trasmessi per l'esame al Senato della Repubblica.

Art. 4.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione, il disegno di legge costituzionale risultante dal procedimento di revisione di cui al presente capo è approvato con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

Art. 5.

1. La legge costituzionale approvata ai sensi dell'articolo 4 è sottoposta a *referen-*



*dum* popolare entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La legge costituzionale di cui al comma 1 è promulgata se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art. 6.

1. Il Senato della Repubblica in funzione di Assemblea per la revisione costituzionale non esercita la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, fatta eccezione per l'esame dei disegni di legge in materia di disciplina del procedimento elettorale per le Camere, al fine di introdurre nella disciplina suddetta le disposizioni necessarie per adeguarla alla composizione e alle funzioni del Senato medesimo, come modificate a seguito del procedimento di revisione costituzionale di cui al presente capo.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto ventiquattro mesi dopo la data della sua prima seduta, e comunque successivamente alla data di entrata in vigore delle leggi recanti la disciplina del procedimento elettorale, di cui al comma 1.

### CAPO II

#### MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 7.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

#### Art. 8.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

#### Art. 9.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3348**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERA ED ALTRI

---

Art. 1.

*(Elezione dell'Assemblea Costituente)*

1. È eletta un'Assemblea Costituente, di seguito denominata «Assemblea», a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'Assemblea è composta da settantacinque membri ed ha il compito di approvare il testo della nuova Costituzione, garantendo comunque la forma repubblicana e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

3. L'Assemblea è eletta da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

4. Sono eleggibili all'Assemblea tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentesimo anno di età.

5. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione, di cui all'articolo 4.

6. I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, sono considerati improcedibili per la durata in carica dell'Assemblea.

Art. 2.

*(Modalità di elezione)*

1. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, indice le elezioni dell'Assemblea per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, con esclusione del numero 1-bis) del primo comma dell'articolo 21, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10.

3. Per le elezioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 3.

*(Eleggibilità ed incompatibilità)*

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e all'Assemblea.

2. Ai candidati all'Assemblea si applicano gli stessi requisiti di capacità elettorale e di eleggibilità previsti per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

3. I componenti dell'Assemblea, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;

e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

4. I componenti dell'Assemblea sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

#### Art. 4.

##### *(Convocazione dell'Assemblea)*

1. Con lo stesso decreto di cui all'articolo 2, comma 1, con cui indice le elezioni, il Presidente della Repubblica convoca la prima riunione dell'Assemblea, non oltre il ventesimo giorno della data delle elezioni stesse.

2. La prima riunione dell'Assemblea è provvisoriamente presieduta dal Presidente della Repubblica.

3. Nella prima riunione i componenti dell'Assemblea, a scrutinio segreto, eleggono l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dell'Assemblea scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

#### Art. 5.

##### *(Referendum popolare)*

1. Il testo della nuova Costituzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea ed è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi del titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. La nuova Costituzione è promulgata dal Presidente della Repubblica, qualora sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi, entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* popolare.

#### Art. 6.

##### *(Proroga del Presidente della Repubblica)*

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità nella procedure di approvazione e di promulgazione della nuova Costituzione della Repubblica italiana e nel passaggio ad un diverso ordinamento costituzionale, il mandato del Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è prorogato fino alla data di promulgazione della Costituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero fino alla data di proclamazione dei risultati negativi del *referendum* popolare di cui all'articolo 5, comma 1, comunque non oltre trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'Assemblea.

2. Successivamente alla data di cui al comma 1, le funzioni del Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato, fino alla data di assunzione delle funzioni stesse da parte del nuovo Presidente della Repubblica.

## Art. 7.

*(Funzionamento)*

1. L'attività e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati da un regolamento interno approvato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Dall'attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri concernenti le procedure per l'elezione dell'Assemblea si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse già assegnate al Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni.

3. Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste per metà a carico del bilan-

cio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati mettono a disposizione locali, attrezzature nonché risorse umane e strumentali per l'esplicazione delle funzioni dell'Assemblea.

## Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale è promulgata entro quindici giorni dalla data della sua approvazione definitiva ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3384**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FLERES ED ALTRI

---

Art. 1.

*(Istituzione dell'Assemblea Costituente)*

1. È istituita l'Assemblea Costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana, l'adeguamento, il rafforzamento e l'ampliamento dei diritti costituzionali, anche in chiave internazionale, nonché per rendere più efficienti ed efficaci le varie istituzioni attraverso le quali è organizzato lo Stato.

2. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della parte prima della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. L'Assemblea Costituente può recare modifiche alle seguenti disposizioni di cui ai principi fondamentali della Costituzione:

*a)* articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente e delle specie animali;

*b)* articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed agli organismi internazionali.

4. L'Assemblea Costituente può apportare modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

*a)* articolo 13, al fine di introdurre la previsione della tutela dei dati personali;

*b)* articolo 29, al fine di introdurre la previsione della tutela dei diritti individuali;

*c)* articolo 41, al fine di introdurre la previsione della tutela della libertà di concor-

renza e della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

5. L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati, in ragione di uno ogni 500.000 abitanti o frazione superiore a 250.000 per ciascuna circoscrizione elettorale. I requisiti per l'elettorato attivo sono i medesimi previsti per la Camera dei deputati, quelli per l'elettorato passivo sono quelli previsti per il Senato della Repubblica.

6. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

*a)* I circoscrizione: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, capoluogo Torino;

*b)* II circoscrizione: Lombardia, capoluogo Milano;

*c)* III circoscrizione: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, capoluogo Venezia;

*d)* IV circoscrizione: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, capoluogo Bologna;

*e)* V circoscrizione: Lazio, capoluogo Roma;

*f)* VI circoscrizione: Puglia, Basilicata, Calabria, capoluogo Bari;

*g)* VII circoscrizione: Campania, Abruzzo, Molise, capoluogo Napoli;

*h)* VIII circoscrizione: Sicilia, capoluogo Palermo;

*i)* IX circoscrizione: Sardegna, capoluogo Cagliari.

7. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

8. Con successiva legge saranno indicate le modalità di elezione e di presentazione di liste e candidati nel rispetto dei principi di pari opportunità di genere, proporzionalità nell'attribuzione dei seggi e sbarramento per

l'accesso all'attribuzione dei seggi non superiore al 2 per cento.

9. La carica di membro dell'Assemblea Costituente è incompatibile con quella di membro del Governo, parlamentare europeo, presidente, consigliere o assessore regionale, parlamentare nazionale. Ai membri dell'Assemblea Costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

10. La proposta di revisione costituzionale è approvata entro la scadenza di cui al comma 11 ed è sottoposta a *referendum* popolare entro sei mesi dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

11. L'Assemblea Costituente è sciolta ventiquattro mesi dopo la data della sua prima seduta e i suoi componenti non sono eleggibili ad alcuna delle cariche previste dal comma 9.

#### Art. 2.

##### (Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo sciogli-

mento dell'Assemblea Costituente il Parlamento non procede all'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale o in materia costituzionale, né dei disegni di legge in materia di disciplina del procedimento elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

2. Qualora il disegno di legge costituzionale sia promulgato, a seguito del *referendum* ai sensi dell'articolo 1, comma 10, l'Assemblea Costituente, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, per il suo scioglimento, adotta con leggi aventi valore di legge ordinaria le disposizioni recanti la disciplina del procedimento elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, al fine di adeguare la disciplina medesima alle modifiche introdotte nell'ordinamento della Repubblica a seguito del *referendum*.

3. Successivamente all'approvazione delle leggi recanti la disciplina del procedimento elettorale, di cui al precedente comma 2, le Camere sono sciolte e si procede all'elezioni delle nuove Camere secondo quanto previsto a seguito del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 3413**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUTELLI ED ALTRI

Art. 1.

*(Commissione  
per la riforma della Costituzione)*

1. È eletta, con le modalità di cui all'articolo 4, una Commissione per la riforma della Costituzione, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è eletta a suffragio universale con voto diretto, eguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

*(Composizione e compiti della Commissione)*

1. La Commissione è composta da novanta membri ed ha il compito di predisporre un nuovo testo della parte II della Costituzione.

2. Sono eleggibili alla Commissione tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

3. La Commissione rimane in carica diciotto mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione.

4. I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, sono deferiti alla Commissione per la durata in carica della Commissione stessa.

5. Il testo approvato dalla Commissione in sede redigente è sottoposto alle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il solo voto finale ed appro-

vato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 3.

*(Eleggibilità ed incompatibilità)*

1. L'ufficio di membro della Commissione è compatibile con quello di membro della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle Giunte e dei Consigli regionali e con la carica di sindaco. Fermo quanto disposto dal primo periodo, all'ufficio di membro della Commissione si applicano le incompatibilità previste dalla legge per l'elezione alla Camera dei deputati.

2. Ai membri della Commissione, qualora non siano anche membri delle Camere, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione. Ad essi non è corrisposta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese.

3. La Commissione giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 4.

*(Modalità di elezione)*

1. Le elezioni per la Commissione sono indette, con decreto del Presidente della Repubblica, per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Tutte le regioni esprimono almeno un rappresentante nella Commissione. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti su base regionale è effettuata in ragione proporzionale in un collegio unico nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la ripartizione

dei seggi assegnando un seggio ad ogni regione e i rimanenti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti su base regionale.

Art. 5.

*(Convocazione della Commissione)*

1. La prima seduta della Commissione ha luogo entro trenta giorni dalla data della sua elezione.

2. Nel decreto di indizione di cui all'articolo 4, comma 1, è stabilita la sede della Commissione e dei suoi uffici.

3. La Commissione approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ed elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 6.

*(Funzionamento della Commissione)*

1. Le risorse per la gestione e il personale occorrenti per il funzionamento della Commissione sono messi a disposizione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.